

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

Via degli Imbimbo 10/12

83100 Avellino

www.aslavellino.it



U.O.C. Provveditorato
Via F. Iannaccone, 21
83100 AVELLINO

Direttore ad interim: Avv. Mariarosaria Di Trolio

Tel: 0825-164400 interno 2213-2259

Fax: 0825-1644007

e-mail: mditrolio@aslavellino.it

PEC: mrd.rovveditorato@pec.aslavellino.it

GARA EUROPEA

**PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI REAGENTI MANUALI
PER I PP.OO. DELL'ASL AVELLINO**

n. gara ANAC:6746182

CAPITOLATO SPECIALE

D'APPALTO

L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura disciplinata dalla stesso.

Data

timbro

firma

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL' APPALTO

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l'affidamento della fornitura dei reagenti manuali di cui **all'Allegato 1** al presente CSA, per i PP.OO. dell'ASL Avellino. I luoghi della fornitura sono: P.O. di Ariano Irpino; P.O. di Solofra e P.O. di S.Angelo dei Lombardi.

Il contratto avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni contrattuali: condizioni essenziali per l'eventuale rinnovo sono la convenienza per l'ASL Avellino e l'avvenuta esecuzione dell'appalto con regolarità, affidabilità e conformità ai dettami del CSA, attestata dai Direttori dell'Esecuzione del Contratto.

In ogni caso, alla scadenza, il contratto potrà essere prorogato per sei mesi o per un periodo ulteriore che si rendesse strettamente necessario per l'attivazione di un nuovo contratto da parte dell'ASL Avellino e, comunque, non oltre la data di attivazione del contratto da parte di SORESA SPA ovvero di Consip SPA.

L'appalto è suddiviso in 65 lotti, così come meglio specificati nell'All.to 1 al presente CSA: i quantitativi ivi indicati sono da ritenersi presunti.

L'importo complessivo dell'appalto è fissato in €306.067,50= oltre IVA, comprensivo di eventuale rinnovo per mesi 24. Non sono previsti oneri interferenti.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

I prodotti offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A) e dovranno essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative nazionali e comunitarie in materia, nonché essere conformi ai relativi requisiti di legge in merito alla marcatura CE (D.Lgs. n. 332/2000), ove prevista, e a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successivo 106/2009.

I prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione, alla commercializzazione.

ARTICOLO 3 - DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUANTITATIVA

Le Ditte offerenti dovranno produrre:

1) Schede tecniche esaustive dei prodotti offerti, contenenti le informazioni e dichiarazioni di seguito specificate:

- ✓ nome commerciale del prodotto
- ✓ caratteristiche tecniche generali del prodotto (descrizione del prodotto, modo ed indicazioni d'uso, misura)
- ✓ caratteristiche della confezione e numero di pezzi per confezione
- ✓ stabilità del prodotto e modalità di conservazione, ove previsto
- ✓ dichiarazione indicante la Ditta produttrice e luogo di produzione
- ✓ ogni notizia utile per la completa valutazione e l'accertamento della corrispondenza tecnica dei materiali offerti a quanto previsto nell'elenco descrittivo dei prodotti (allegato A)

Ogni scheda tecnica dovrà essere appositamente etichettata con riportata l'indicazione CHIARA ed INEQUIVOCABILE del corrispondente numero di lotto assegnato dall'ASL Avellino e desumibile dall'allegato A;

2) Depliant illustrativi e quant'altro la ditta reputi opportuno esibire dei prodotti offerti, riportando sugli stessi il corrispondente numero di lotto come sopra riportato;

L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura disciplinata dalla stesso.

Data

timbro

firma

3) Documentazione riguardante la conformità dei prodotti: marcatura CE D.Lgs. n. 332/2000 e ss.mm.ii., ove prevista;

4) Schede di sicurezza, conformi alla Direttiva CEE 91/155 nonché al D.Lgs. n. 81/2008 e successivo 106/2009, ove previste. Detta schede di sicurezza dovranno essere fornite su supporto CD formato PDF.

Ad aggiudicazione avvenuta, le ditte dovranno fornire anche in formato cartaceo le schede di sicurezza relative ai prodotti aggiudicati.

5) Certificazione dei sistemi di qualità sulla produzione e distribuzione, previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e rilasciata da appositi organismi accreditati (Uni-En ISO 9001, Uni-En ISO 9002 o equivalenti). Si precisa che tali certificazioni dovranno essere tradotti in lingua italiana, se scritta in lingua straniera, e dovranno essere prodotti in originale o copia dichiarata conforme all'originale, secondo la vigente normativa.

Le ditte offerenti dovranno indicare, per quanto offerto, prodotto per prodotto:

- la codifica relativa alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) - ultimo livello - rilasciata dalla Commissione Unica dei Dispositivi Medici (CUD) in base all'art. 57 , comma 1, della Legge n. 289/2002, ove prevista;
- il numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici presso il Ministero della Salute, ove previsto.

Tutta la documentazione tecnica (schede, depliant, ecc...) dovrà essere inserita nella busta B) DOCUMENTAZIONE TECNICA: la documentazione dovrà essere in lingua italiana e dovrà essere datata e firmata dal Legale rappresentante della ditta e riportare il numero di lotto al quale fa riferimento. Il Legale rappresentante dovrà altresì datare e firmare ogni eventuale informazione fornita come allegato. Detta documentazione dovrà essere rilegata in modo da garantire l'integrità, così da non consentire la separazione di fogli, con le pagine numerate progressivamente, con indice iniziale. E' ammessa la possibilità di confezionare un solo fascicolo oppure più fascicoli.

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio, con particolare riferimento a quanto stabilito dalle Direttive Comunitarie ed a tutte le altre norme vigenti in materia di prevenzione, protezione e sicurezza, ove applicabili.

ARTICOLO 4 – CAMPIONATURA

Al fine di valutarne l'idoneità, potranno essere richiesti campioni dei prodotti offerti. Tali campioni dovranno essere consegnati, presso il luogo indicato nella richiesta, entro 10 giorni dalla richiesta stessa, a pena di esclusione.

I campioni dei prodotti, eventualmente richiesti, dovranno essere identici in tutto ai prodotti destinati alla vendita e dovranno pervenire nelle loro confezioni originali.

Detta campionatura non sarà restituita in quanto da utilizzare per l'esame tecnico e nulla sarà dovuto per la mancata restituzione della stessa.

ARTICOLO 5 – VARIAZIONE - INTEGRAZIONE

Durante l'esecuzione dell'appalto e avvalendosi di quanto disposto dall'Articolo 106 D.Lgs. 50/2016, l'ASL Avellino potrà espressamente chiedere di integrare e/o variare i quantitativi della fornitura. La ASL si riserva, comunque, la facoltà di apportare alla fornitura quelle variazioni in aumento o diminuzione, che riterrà opportune nell'interesse della ASL ovvero necessitate dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti

L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura disciplinata dalla stesso.

Data

timbro

firma

competenti che dovessero intervenire durante la durata del contratto, senza che ciò costituisca motivo, per l'appaltatore, di avanzare eventuali richieste di indennizzo o risarcimento.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui al punto precedente, l'appaltatore:

- si impegna ad assicurare il mantenimento degli standard di qualità previsti nel capitolato e nella offerta;
- si impegna ad assicurare le medesime condizioni economiche, così come previsti dall'offerta presentata per l'aggiudicazione;
- accetta, qualora la ASL – con propri provvedimenti necessitati da esigenze assistenziali o in coerenza di leggi o norme regolanti il SSR – dovesse sopprimere, in corso di esecuzione del contratto, i servizi collegati alle forniture oggetto dell'appalto e che la ASL receda dal contratto senza che ciò comporti alcuna reciproca pendenza di carattere giuridico ed economico tra le parti.
- accetta, qualora la Centrale di Committenza Regionale (So.Re.Sa. SpA), in corso di esecuzione del contratto, dovesse aggiudicare tutti o alcuni dei prodotti analoghi a quelli oggetto del presente appalto, che la ASL receda in toto o parzialmente dal contratto: in quest'ultimo caso continuerà a sussistere l'obbligo di fornire i rimanenti.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA

I prodotti devono essere garantiti esenti da difetti e imperfezioni e adatti all'uso e la ASL sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi per danni derivanti da tali imperfezioni.

La fornitura, ad esclusiva cura del fornitore, dovrà avvenire, di volta in volta, nelle quantità ordinate dalla A.S.L. a mezzo mail o telefax, senza limiti quantitativi minimi o massimi. La consegna dovrà aver luogo non oltre **dieci giorni** successivi a quella di ricezione dell'ordine o diverso termine indicato nell'offerta tecnica che in ogni caso deve essere inferiore a tale termine. **Nei casi di urgenza l'ordinativo di fornitura dovrà essere evaso entro tre giorni.**

I prodotti forniti dovranno avere, al momento della consegna:

- *per i prodotti con scadenza superiore ai sei mesi, una validità di almeno 6 mesi (tempo intercorrente fra data di consegna e data scadenza del prodotto);*
- *per i prodotti con scadenza inferiore ai sei mesi, una validità non inferiore ai $\frac{3}{4}$ di quella prevista.*

Il fornitore non potrà opporre alcuna eccezione o rifiuto connessi ad eventuali ordinativi di fornitura considerati come “minimi” dallo stesso fornitore: in caso di rifiuto, saranno applicate le penali previste per la mancata fornitura.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in grado di effettuare la consegna del materiale, nelle ore antimeridiane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, a proprio rischio e spese di qualunque natura, nei magazzini interessati, che saranno di volta in volta indicati, a seguito di regolare ordine scritto.

La merce dovrà essere accompagnata da tutti i documenti previsti dalle vigenti leggi e da quelle che eventualmente saranno emanate durante il periodo di validità contrattuale.

Eventuali deterioramenti dovuti ad inidonei imballaggi o negligenza durante il trasporto comporteranno il diritto dell'ASL di rifiutare la merce.

La firma del documento di trasporto della merce all'atto della consegna è riferita esclusivamente alla rispondenza del numero dei colli consegnati a quelli indicati nel documento stesso; pertanto la verifica di rispondenza dei materiali verrà effettuata successivamente alla consegna ed eventuali contestazioni verranno comunicati entro gli 8 giorni successivi alla consegna stessa. Resta salva, comunque, la garanzia dovuta a termini di legge anche dopo la verifica di rispondenza dei materiali consegnati, per i vizi occulti e difetti di qualità non evidenti e riscontrati successivamente.

L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura disciplinata dalla stesso.

Data

timbro

firma

La A.S.L., con giudizio inappellabile, ha piena facoltà di rifiutare i prodotti consegnati in difformità alla procedura sopra indicata, ovvero riconosciuti, anche ad un primo sommario esame, non rispondenti a quelli offerti, o a quelli ordinati e di richiederne la immediata sostituzione, con oneri a carico del fornitore, che nulla potrà eccepire anche se la ASL avesse, nel frattempo, utilizzato parte del materiale da restituire.

ARTICOLO 6 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO

Qualora, successivamente alla data di stipulazione del contratto, ovvero nel periodo di validità dello stesso, venga introdotto in commercio materiale analogo a quello aggiudicato, ma con migliori caratteristiche tecniche, di rendimento e funzionalità oppure nuovi prodotti appartenenti alle medesime tipologia di prodotti aggiudicati con la presente procedura, il fornitore dovrà proporre la sostituzione e/o l'affiancamento di detti prodotti con quelli aggiudicati a parità di condizioni economiche. La richiesta sarà oggetto di valutazione da parte dei Direttori dei Laboratori Analisi dei PP.OO. destinatari delle forniture.

Qualora nel corso di validità del contratto venissero emanate direttive statali e/o comunitarie riguardanti l'autorizzazione alla produzione, importazione ed emissione in commercio, o qualsiasi altra disposizione in materia, l'Operatore Economico affidatario della fornitura sarà tenuto a conformare la qualità dei prodotti aggiudicati alla sopravvenuta normativa, senza alcun onere aggiuntivo a carico della ASL, e a sostituire le eventuali rimanenze giacenti dei magazzini farmaceutici della ASL.

ARTICOLO 7-MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della fornitura avverrà per singolo lotto, previa verifica di conformità dei prodotti offerti e secondo il criterio di cui all'art.95, comma 4, Dlgs.50/2016 in favore del concorrente che avrà presentato il prezzo più basso, mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara. L'offerta dovrà essere presentata compilando il modello Allegato B -Offerta Economica- con l'annesso allegato B1.

Non saranno accettate offerte in aumento o indeterminate: nel caso in cui due o più concorrenti abbiano offerto lo stesso prezzo per il medesimo lotto, l'aggiudicazione avverrà tramite sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè risulti idonea e conveniente rispetto all'oggetto del contratto.

ARTICOLO 8-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il controllo sulla gestione ed esecuzione del contratto è affidato ai Direttori/Responsabili dei Laboratori Analisi dei PP.OO. dell'ASL Avellino che assumono le funzioni di direttori dell'esecuzione del contratto (DEC) - Il DEC provvede alla direzione e al controllo tecnico dell'esecuzione del contratto. In particolare, il DEC assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario, verificando che le forniture siano eseguite conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte: il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione, da parte del RUP, delle penali previste dal contratto ovvero della risoluzione del contratto medesimo per grave inadempimento.

ARTICOLO 9- PENALITA'

Costituisce inadempimento ogni fattispecie in cui si riscontri che l'Aggiudicatario esegue le prescritte prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle norme e condizioni contenute nel presente capitolato.

L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura disciplinata dalla stesso.

Data

timbro

firma

A titolo **esemplificativo e non esaustivo**, si riportano di seguito le fattispecie che danno luogo ad applicazione di penali:

Mancata consegna dei prodotti nel termine di gg.7.	Applicazione di una penale pari a €50,00 per ogni giorno di ritardo- Decorso sette giorni dal termine ultimo per la fornitura, l'ASL potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Fornitura di prodotti non conformi ai requisiti di legge e a quelli offerti in sede di gara, così come risultanti dalle schede tecniche.	Sostituzione immediata a spese del fornitore e consegna dei prodotti offerti in gara + €50,00 per ogni giorno intercorrente dalla consegna dei prodotti non conformi a quello della effettiva sostituzione- In caso di mancata sostituzione, l'ASL potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Esecuzione parziale della fornitura	Applicazione di una penale pari al 10% del valore della prestazione non eseguita nei termini contrattuali;
Mancata consegna dei prodotti nel termine di cui ai casi di urgenza (gg.3).	Applicazione di una penale pari a 50,00 per ogni giorno successivo al terzo. Decorso tre giorni dal termine ultimo per la fornitura, l'ASL potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Consegna di prodotti non conformi ai termini di scadenza degli stessi richiamati all'art.5 CSA	Ritiro immediato dei prodotti non conformi e sostituzione entro gg.5 con prodotti in linea con i termini di scadenza indicati nel CSA. Decorso il termine indicato, l'ASL potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Fatta sempre salva la risoluzione del contratto, per ogni altro inadempimento diverso da quelli di cui all'elenco che precede, la penale sarà determinata in ragione della gravità dell'inadempimento stesso, e, comunque, non potrà superare l'importo di €100.000=, per ciascuna violazione.

L'applicazioni delle penali seguirà la seguente procedura:

-contestazione, da parte del DEC da inoltrarsi in forma scritta (fax o mail) all'Aggiudicatario e, per conoscenza, al RUP;

- controdeduzioni dell'Aggiudicatario, che dovranno essere prodotte al DEC, a pena di irricevibilità, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della contestazione;

- esame e valutazione delle controdeduzioni il cui risultato sarà comunicato all'Aggiudicatario in forma scritta nei successivi cinque giorni. Qualora le controdeduzioni prodotte risultino non accoglibili ovvero nel caso in cui le stesse siano prodotte oltre il predetto termine decadenziale o non vengano presentate, sarà applicata dal RUP la penalità prevista. L'ASL potrà applicare penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% del valore dell'appalto aggiudicato: oltre tale misura massima, è in facoltà dell'ASL avvalersi della clausola risolutiva espressa.

L'ammontare della penale sarà detratto dall'U.O.C. Provveditorato dalla prima fattura utile mediante emissione, da parte dell'ASL Avellino, di fattura attiva esente IVA ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva che dovrà essere prontamente reintegrata.

L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura disciplinata dalla stesso.

Data

timbro

firma

ARTICOLO 10- MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le forniture saranno fatturate secondo le modalità di seguito precisate:

dovrà essere emessa fattura per i prodotti effettivamente consegnati sulla base degli ordinativi di fornitura emessi dalla ASL.; la stessa fattura deve riportare oltre i dati economici (costo unitario, importo complessivo, IVA, ecc) il riferimento al contratto e/o alla delibera di aggiudicazione, dell'ordinativo di fornitura, del documento di trasporto o di consegna, la quantità, codice e descrizione dei prodotti forniti.

La fattura dovrà essere inviata tramite posta elettronica ovvero in forma elettronica secondo le indicazioni ed istruzioni contenute nell'apposita pagina sulla Fatturazione elettronica del sito della ASL Avellino (www.aslavellino.it) .

Il Codice Univoco ufficio per la fatturazione è: ZNKP9Y – fatture contabilità generale.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui la ditta è incorsa, viene effettuato entro 60 giorni dalla ricezione delle fatture. **In caso di ritardato pagamento, superiore ai 60 (sessanta) giorni di cui sopra, per cause non imputabili alla ASL, non decorreranno, a carico della stessa, gli interessi di mora previsti dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal DLgs 192/2012.**

Il pagamento si intende effettuato con la trasmissione all'Istituto di Credito Cassiere dell'ASL del relativo mandato.

Le contestazioni relative alle fatture sospendono i termini di decorrenza per l'applicazione degli interessi moratori; la decorrenza di giorni 60 avrà inizio dal momento di ricevimento della nota di credito o comunicazione giustificativa inerente alle contestazioni.

Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture emesse o il vantare crediti nei confronti della A.S.L. non costituiscono, per l'impresa aggiudicataria, validi motivi per sospendere o ritardare le prestazioni previste dal contratto.

Ai fini del pagamento la ASL Avellino procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC); ogni somma che a causa della mancata regolarità della certificazione di cui sopra non venga corrisposta dalla ASL, non produrrà alcun interesse.

ARTICOLO 11- CONFERIMENTO DELL'APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'ASL, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui non ritenga meritevole di adozione, sotto il profilo tecnico ed economico, alcuna delle offerte presentate ed ha ampia facoltà di soprassedere all'aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute convenienti per la ASL (articolo 95, comma 12, DLgs. 50/2016): ciò senza che il concorrente aggiudicatario o qualunque altra concorrente partecipante possa accampare, verso l'ASL, pretese o rivalse di alcun genere e a qualunque titolo, ivi compresa la richiesta di indennità o compensi.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida e ritenuta conveniente per la ASL .

Fermi restando gli obblighi assunti dall'appaltatore con la propria offerta, le pattuizioni saranno perfezionate con la stipula del contratto in forma digitale (potrà darsi luogo anche alla stipulazione in forma scritta, ai fini della registrazione c/o l'Agenzia delle Entrate) previa delibera da parte del Direttore Generale. In ogni caso, si precisa che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura disciplinata dalla stesso.

Data

timbro

firma

Dell'aggiudicazione, una volta formalizzata e resa esecutiva la deliberazione, sarà data notizia ai soggetti interessati con le modalità di cui al comma 5, lettera a), dell'articolo 76, del DLgs 50/2016 mediante fax ovvero con posta elettronica ordinaria o certificata. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatte salve le verifiche delle condizioni di ammissibilità (articolo 32, comma 8, DLgs 50/2016), la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di giorni sessanta (fatta salva l'acquisizione della documentazione antimafia) e non prima di trentacinque giorni, dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (articolo 32, comma 9, DLgs 50/2016), fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 32, comma 11, DLgs.50/2016.

Dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e nelle more della stipula del contratto il RUP, nei casi di comprovata urgenza, determinati anche in relazione alla tipologia di fornitura da eseguire, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, DLgs.50/2016 l'esecuzione anticipata della prestazione.

In caso di impossibilità a formalizzare il contratto per responsabilità dell'aggiudicatario, quest'ultimo sarà considerato decaduto e l'aggiudicazione si assegnerà automaticamente all'offerta immediatamente successiva, salva l'azione di danni nei confronti dell'inadempiente.

ARTICOLO 12-DIVIETO DI INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Non sono ammesse interruzioni o sospensioni, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti: la fornitura dovrà essere garantito sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza (es. sciopero personale, malattia, ecc.).

In caso di scioperi, l'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per l'erogazione delle prestazioni indispensabili e la esecuzione del servizio.

ARTICOLO 13 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE.

A seguito del provvedimento amministrativo di aggiudicazione e su richiesta della ASL Avellino, l'Aggiudicatario dovrà presentare, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, la seguente documentazione:

- a) una cauzione definitiva** in misura e con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice;
- b) autodichiarazione** riportante tutti i dati relativi all'iscrizione alla CC.IAA.- Registro delle Imprese – del soggetto aggiudicatario ivi compreso i soggetti detentori di carica [*in caso di RTI-Consorzio ordinario-aggregazioni di rete o GEIE con o senza soggettività giuridica: di tutte le imprese componenti la compagine aggiudicataria della fornitura; in caso di consorzio (lettere: b) e c, comma 2, articolo 45 del Codice): anche delle imprese indicate quali esecutrici del servizio*];
- c) dichiarazioni** di cui all'articolo 6 del DLgs 159/2011 e ss.mm.ii. rilasciata dai soggetti indicati all'articolo 85 del medesimo DLgs.
- e) Atto costitutivo del consorzio e dell'ATI** in caso di costituzione non già avvenuta. (*nel caso di RTI/ATI o consorzio senza soggettività giuridica*);

ARTICOLO 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Attesa la specifica natura dei prodotti da fornire (reagenti), il subappalto non è ammesso. In caso di mancata osservanza di tale divieto l'ASL si avvarrà della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura disciplinata dalla stesso.

Data

timbro

firma

ARTICOLO 15- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Se il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a sette giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante (nella persona del Direttore Generale) su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto: in tal caso, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, l'appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'ASL Avellino dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'eventuale affidamento della fornitura ad altro operatore economico.

L'ASL Avellino, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto qualora, nei confronti dell'appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Dlgs.159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80 Dlgs.50/2016.

L'ASL Avellino si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 gg., da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. o posta certificata, nei seguenti casi:

- a) in caso di soppressione o diversa articolazione del servizio dovuto a nuovi assetti organizzativi dell'ASL Avellino o imputabili ad intervenute disposizioni di legge o di regolamento;
- b) nel caso in cui l'appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, liquidazione coatta, pignoramento, sequestro;
- c) qualora, a seguito delle verifiche ex Dlgs.159/2011, siano accertate cause di decadenza e/o tentativi di infiltrazione mafiosa;
- d) in caso di cessione d'azienda o di cessazione dell'attività;
- e) in caso di attivazione di convenzioni aventi ad oggetto forniture analoghe da parte di SO.RE.SA. SPA e/o CONSIP SpA a seguito di gara centralizzata;
- f) negli altri casi in cui disposizioni di Legge o regolamentari prevedano il recesso della P.A. dai contratti d'appalto in corso.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto, senza giustificato motivo e/o giusta causa, prima della scadenza convenuta, l'ASL Avellino, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà all'appaltatore inadempiente l'eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione delle forniture ad altre Ditte e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dalla cauzione definitiva e/o in sede di liquidazione delle fatture in scadenza.

L'ASL Avellino ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

1. qualora a carico dell'affidatario sia stata emessa sentenza penale di condanna passata in giudicato per frode;
2. nei casi di cui all'art.9 (penalità) del presente CSA;
3. per inadempienze rilevate nel trattamento economico e previdenziale degli operatori;
4. n.4 inadempienze contrattuali nel corso di un anno;
5. nei casi di cessione dei crediti non autorizzate dall'ASL;
6. nel caso di violazione del divieto di subappalto;

L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura disciplinata dalla stesso.

Data

timbro

firma

7. per grave negligenza o frode, nell'esecuzione del contratto, da parte dell'appaltatore
8. per cessione totale o parziale del contratto a terzi;
9. per inosservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e inosservanza di norme igienico – sanitarie.
10. mancato reintegro della cauzione nei termini previsti;
11. in caso di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
12. nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione ;

Nei casi previsti, il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione opera di diritto quando l'ASL, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. L'ASL si riserva la facoltà, qualora si verificassero gli estremi di risoluzione contrattuale, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della corretta e integrale esecuzione delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale, l'appaltatore è tenuto a presentare, unitamente all'altra documentazione richiesta dall'ASL Avellino con la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, ovvero in misura inferiore qualora ricorrano le condizioni, idoneamente documentate, di cui all'Art.93, co. 7, Dlgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria, costituita secondo le modalità di cui all'art.93, co.3, Dlgs.50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASL Avellino. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia deve essere reintegrata entro gg.15 dall'escussione, da parte dell'ASL Avellino, nell'ipotesi in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei dei corrispettivi da corrispondere all'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia è ostativa alla sottoscrizione del contratto e determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'ASL Avellino, della cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva cesserà di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione

ARTICOLO 17-CESSIONE DEI CREDITI, CESSIONE DEL CONTRATTO E SPESE

Per la cessione a terzi dei crediti derivanti dal contratto d'appalto, l'aggiudicatario dovrà osservare le modalità di cui all'art.106, co.13, Dlgs.50/2016: la mancata osservanza delle dette disposizioni comporterà l'inopponibilità della cessione nei confronti dell'ASL Avellino.

L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura disciplinata dalla stesso.

Data

timbro

firma

E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere il contratto a terzi: l'inosservanza di tale obbligo comporterà l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'Art.1456 C.C. .

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione degli avvisi pubblicati su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art.34, comma 35, DL 179/2012 convertito in Legge 221/2012. Tali spese dovranno essere corrisposte all'ASL Avellino entro il termine di 60 gg.dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione: l'esatta determinazione dell'importo sarà comunque resa nota in sede di comunicazione di aggiudicazione della gara.

Sono, altresì, a carico dell'aggiudicatario tutte le spese derivanti e/o connesse all'esecuzione del contratto d'appalto, ivi incluse quelle per la registrazione dello stesso c/o la competente Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 18 –TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è obbligato ad osservare tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13/8/2010, n.136 e s.m.i.: egli si impegna a dare immediata comunicazione all'ASL Avellino e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Avellino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'Art.1456 c.c., con incameramento, da parte dell'ASL Avellino, dell'intera cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Sin dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'ASL Avellino gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari connessi all'appalto entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su i detti conti correnti: analogamente, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare, all'ASL Avellino ed entro sette giorni, gli eventuali mutamenti circa le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui conti correnti.

La mancata osservanza dei termini di cui al presente articolo comporterà, salvo che l'omissione non integri altra e più grave violazione (tale anche da comportare la risoluzione del contratto), applicazione di una penale pari a € 2000,00.

ARTICOLO 19 – DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

Atteso che le prestazioni previste dal presente capitolato d'appalto integrano gli estremi del pubblico servizio, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'Art.1460 C.C., obbligandosi ad adempiere le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata, tempestiva controprestazione (pagamento corrispettivo) da parte dell'ASL Avellino.

ARTICOLO 20 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura disciplinata dalla stesso.

Data

timbro

firma

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL AV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASL AV.

L'aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali del contratto di appalto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario medesimo a gare e appalti. L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quant'altro previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 21 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'eventuale uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

L'aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'ASL., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'ASL informerà prontamente per iscritto l'aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

ARTICOLO 22 – ESSENZIALITA' DELLE CLAUSOLE DEL CSA

Con la sottoscrizione dell'offerta, ciascun concorrente espressamente dichiara di aver letto integralmente e di accettare le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi allegati.

Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario espressamente dichiara di accettare tutte le clausole e condizioni previste anche in tutti i documenti che del contratto formano parte integrante.

In particolare, con la presentazione dell'offerta, il concorrente non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali debbano eseguirsi le prestazioni contrattuali nonché gli oneri connessi e le necessità di dovere usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti; pertanto, nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio

ARTICOLO 23 – LINGUA E MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di certificazioni o attestazioni oppure di qualsiasi tipo di documentazione trasmesse in lingua diversa da quella italiana e non accompagnate da traduzione in lingua italiana, effettuata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra il concorrente e la S.A. potranno avvenire a mezzo fax, posta elettronica ordinaria o certificata: all'uopo, il concorrente dovrà indicare **OBBLIGATORIAMENTE**, nella documentazione amministrativa, *numero di fax attivo e indirizzo di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata*.

L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura disciplinata dalla stesso.

Data

timbro

firma

ARTICOLO 24 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile, al D. lgs. 50/2016, alla restante normativa statale e regionale in materia di appalti di forniture e servizi.

ARTICOLO 25 –FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra le parti circa l'interpretazione e applicazione delle clausole del presente contratto nonché l'esecuzione degli obblighi e prestazioni ivi previste è competente, in via esclusiva, il Foro di Avellino.

L'impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura disciplinata dalla stesso.

Data

timbro

firma